

REGOLAMENTO ai sensi DPR 249/1998 e DPR 235/2007

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e modificato con DPR 235/2007 . È coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto

Art. 2 Il presente Regolamento è stato redatto dalle rappresentanze di tutte le componenti dell'istituto, nella consapevolezza che tutte le componenti operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono impegnate a garantire il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica italiana.

È adottato dal Consiglio d'istituto e può essere modificato dal Consiglio di Istituto, secondo le modalità previste dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi Collegiali.

Rinvia inoltre ad altri regolamenti specifici di singole discipline di rilevanza interna all'Istituto e può essere integrato con documenti aggiuntivi con riferimento a principi in questo regolamento enunciati o con riferimento alla normativa generale vigente

Art. 3 La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio garantito a tutti dalla Costituzione. L'indirizzo culturale della scuola si fonda sui principi della Costituzione repubblicana, al fine di realizzare una scuola democratica, dinamica, aperta al rinnovamento didattico - metodologico e ad iniziative di sperimentazione che tengano conto delle esigenze degli studenti nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e nell'ambito della legislazione vigente. La scuola è aperta ai contributi creativi responsabilmente espressi da tutte le sue componenti. Gli organi collegiali competenti potranno prendere in considerazione altri apporti che dovessero pervenire dalle forze sociali e culturali organizzate esterne alla scuola. Sono considerati assolutamente incompatibili con i criteri sopra enunciati, e quindi in ogni modo vietati, atti di intimidazione della libera e democratica espressione o partecipazione delle varie componenti alla vita della scuola, manifestazioni di intolleranza, qualsiasi forma di violenza e discriminazione.

Art. 4 La scuola si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di apprendimento, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti vengono favoriti e garantiti dal "patto formativo"; attraverso di esso si realizzano gli obiettivi del miglioramento della qualità, della trasparenza, della flessibilità, della collegialità e della partecipazione attiva, secondo le modalità definite dal Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto. Nello spirito del "patto formativo", ogni componente si impegna ad osservare e a far osservare il presente regolamento, che è adottato dal Consiglio di Istituto ed ha pertanto carattere vincolante. È uno strumento a carattere formativo, che definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali far riferimento, il cui rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica.

Art. 5 Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, attenta ai bisogni formativi, che rispetti e valorizzi, anche attraverso attività di orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola garantisce la libertà d'apprendimento di tutti e di ciascuno nel rispetto della professionalità del corpo docente e della libertà d'insegnamento. Il diritto all'apprendimento è garantito a ciascuno studente anche attraverso percorsi individualizzati tesi a promuoverne il successo formativo. Sin dall'inizio del curriculum lo studente è inserito in un percorso di orientamento, teso a consolidare attitudini e sicurezze personali, senso di responsabilità, capacità di scelta tra i diversi indirizzi dell'istituto o tra le proposte di formazione presenti sul territorio. Ciascuno studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. Sono individuate forme opportune di comunicazione della valutazione per garantire la riservatezza di ciascuno studente e la correttezza dell'informazione data . La scuola garantisce l'attivazione di iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di difficoltà e di svantaggio.

Art. 6 Gli studenti hanno diritto ad essere informati in maniera efficace e tempestiva sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, in particolare alla conoscenza delle scelte relative all'organizzazione, alla programmazione didattica, ai criteri di valutazione, alla scelta dei libri di testo e del materiale didattico in generale ed in particolare su tutto ciò che può avere conseguenze dirette sulla loro carriera scolastica.

Art. 7 Tutte le componenti scolastiche hanno diritto di esprimere la propria opinione. Gli studenti possono pronunciarsi, anche su loro richiesta, riguardo a tutte le decisioni importanti sull'organizzazione della scuola. Devono quindi essere posti nelle condizioni di poter discutere collettivamente e consapevolmente delle proposte formulate dalle altre componenti, di poterne formulare a loro volta e di concorrere alle decisioni finali

Art. 8 Ogni componente può riunirsi nelle assemblee previste dai Decreti Delegati; in particolare le assemblee degli studenti sono considerate parte integrante della loro formazione educativa. Gli studenti hanno diritto a partecipare in modo attivo e responsabile alla vita della Scuola.

Gli studenti partecipano alle commissioni incaricate di volta in volta di promuovere iniziative e attività. Gli studenti hanno diritto ad utilizzare gli spazi della scuola al fine di svolgere iniziative come singoli o come associazioni. Le modalità di tale utilizzo sono concordate con il Dirigente scolastico

Art. 9 La scuola organizza attività integrative alle quali lo studente può partecipare liberamente. Le iniziative complementari si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole. Le attività integrative e le iniziative complementari sono disciplinate dal d.P.R. 567/96 e sue modifiche e integrazioni. Il Comitato studentesco ha parere obbligatorio in fase di decisione e organizzazione di ogni iniziativa.

Art. 10 Tutte le persone appartenenti a tutte le componenti dell'istituto hanno diritto a vedere rispettata in ogni situazione la loro dignità personale. I rapporti interni alla comunità scolastica si informano al principio di solidarietà. Lo studente ha diritto alla riservatezza. I genitori hanno il diritto ad avere informazioni sul comportamento e sul profitto dei propri figli, anche se maggiorenni. I dati personali dello studente e le valutazioni di profitto devono essere utilizzati nel rispetto del D.lvo 196/2003 ed integrazioni. Lo studente al compimento del diciottesimo anno di età deve essere informato sui diritti che gli derivano dall'acquisizione della capacità di agire ed in particolare dalla predetta legge. Fatto salvo il diritto dei genitori all'informazione, il trattamento dei suoi dati e il passaggio di informazioni inerenti la sua carriera scolastica potrà avvenire, da allora in poi, solo con il suo consenso scritto.

Art. 11 Tutti gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della Comunità alla quale appartengono. La Scuola promuove iniziative atte a favorire il superamento di eventuali svantaggi linguistici, ricorrendo anche, ove necessario a servizi offerti dagli enti territoriali. La scuola promuove nell'ambito degli scambi culturali iniziative di accoglienza e attività varie finalizzate allo scambio fra le diverse culture. La scuola organizza servizi alla persona e di counseling anche nell'ambito del Centro Informazione e Consulenza. Ogni dato psicofisico e personale, riferito allo studente, rilevante nell'attività formativa, è registrato in ambiente scolastico con garanzia di massima riservatezza e professionalità. La scuola garantisce ambienti e strutture adeguate agli studenti diversamente abili.

Art. 12 I doveri tendono a garantire nella quotidianità della vita scolastica l'esistenza di un contesto consono all'attuazione del "patto formativo" e all'equilibrato esercizio dei diritti-doveri da parte di ciascuna componente, nel rispetto delle reciproche libertà e come espressione del senso di appartenenza ad un contesto comune di vita. Ogni componente presente nell'istituto si assume le responsabilità e gli oneri connessi al proprio ruolo giuridico. Per quanto riguarda gli studenti vengono sanciti dal presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente e con particolare riferimento allo Statuto delle studentesse e degli studenti

Art. 13 Ai sensi dell'art.3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, ogni studente è tenuto

- a frequentare regolarmente le lezioni rispettando puntualmente l'orario scolastico, assolvere assiduamente agli impegni di studio, mantenere un comportamento corretto e collaborativo
- ad avere nei confronti degli altri studenti, del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale non docente, lo stesso rispetto che questi ultimi devono loro
- ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dall'apposito regolamento
- ad utilizzare correttamente le strutture e le attrezzature didattiche, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola
- ad avere la massima cura nell'uso degli arredi, condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico

Art. 14 Profili di responsabilità degli studenti

Gli studenti dell'Istituto sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti e delle disposizioni disciplinari generali ed interne all'Istituto in conformità, in particolare, ai doveri sanciti dallo Statuto degli studenti.

Art. 15 Finalità dei provvedimenti disciplinari

Si richiamano integralmente le disposizioni vigenti in materia di doveri degli studenti sancite dallo Statuto degli studenti.

I provvedimenti disciplinari di cui al presente regolamento tendono quindi una precipua finalità educativa in quanto mirano al rafforzamento del senso di responsabilità degli allievi nonché al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'istituto.

Si richiamano tutte le disposizioni vigenti dell'ordinamento scolastico tese a rendere effettivo il ruolo di educatore dell'insegnante e che costituiscono il costante punto di riferimento nell'applicazione delle misure disciplinari. Tale prospettiva va mantenuta anche in occasione del procedimento disciplinare allorquando viene ascoltato lo studente che ha commesso l'infrazione disciplinare.

Art.16 Principi generali in materia di responsabilità disciplinare

La responsabilità disciplinare è personale.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato previamente invitato ad esporre le proprie ragioni.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulle valutazioni, intermedie e finali, del profitto dello studente.

L'irrogazione di sanzione produce effetto sul voto di condotta

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. Detto diritto di libertà ripudia ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica (sanzioni alternative).

Art. 17 Le sanzioni disciplinari

Le violazioni, da parte degli studenti, dei doveri disciplinati nello Statuto degli studenti, danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, alle seguenti sanzioni disciplinari :

- a) richiamo verbale
- b) richiamo scritto annotato sul registro di classe e comunicazione alla famiglia
- c) temporaneo allontanamento dalla frequenza delle lezioni

Il richiamo verbale può essere inflitto dal docente in presenza di trasgressioni di lieve entità.

Il richiamo scritto viene applicato per violazioni di una certa entità e consiste in una nota motivata scritta dal Docente o dal DS sul registro di classe, di cui sarà data comunicazione alla famiglia mediante il libretto personale

Il temporaneo allontanamento dalla frequenza delle lezioni viene irrogato dal Consiglio di classe o dal Consiglio d'istituto

Il Consiglio di classe quando esercita la competenza in materia disciplinare opera nella composizione allargata a tutte le componenti , fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi).

Le norme che regolano i doveri degli studenti, le infrazioni disciplinari e le relative sanzioni sono state raccolte nella tabella allegata , che indica :

- il dovere cui si fa riferimento
- l'infrazione
- la sanzione stabilita
- l'organo competente a irrogarla

Art.18 Il procedimento disciplinare

1. Sono legittimati a promuovere di diritto il procedimento disciplinare il Dirigente scolastico, i suoi collaboratori, i docenti .

2. Il restante personale ha l'obbligo di segnalare fatti che costituiscono infrazioni disciplinari al Dirigente scolastico, il quale può dar corso al relativo procedimento.

3. Il procedimento ha inizio con la segnalazione del fatto che costituisce infrazione disciplinare al Dirigente Scolastico.
4. Il Dirigente Scolastico convoca lo studente 'autore della infrazione e i suoi genitori al fine di comunicare la contestazione degli addebiti .
5. L'allievo può presentare al Dirigente scolastico una memoria scritta circa i fatti contestati. Anche i genitori dell'allievo possono integrare la predetta memoria scritta o presentarne una ulteriore.
6. Viene quindi convocato dal Dirigente Scolastico ai sensi DPR 235/2007 l'Organo disciplinare
7. Durante la seduta dell'Organo disciplinare si esaminano le contestazioni di addebito e qualsiasi altra informazione relativa al fatto contestato
8. Si passa quindi all'audizione dello studente o all'esame di quanto ha dichiarato lo stesso autore dell'infrazione nella memoria scritta. Anche in questa sede possono essere ascoltati, insieme o separatamente dal figlio, i genitori dell'allievo.
9. I componenti dell'Organo disciplinare valutano quale sia l'effettiva responsabilità dello studente nel fatto contestato e in caso di accertata responsabilità definiscono la sanzione secondo quanto previsto nel presente regolamento
10. Tale deliberazione viene tempestivamente comunicata allo studente, che è altresì informato della possibilità di proporre ricorso avverso il provvedimento.
11. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica
12. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'apposito Organo di garanzia interno alla scuola, L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni . Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Art. 19 – Organo di Garanzia

L'Organo di Garanzia (OG) è composto da :

- il Dirigente scolastico (o da un suo delegato) che lo presiede
- un docente , designato dal Consiglio d'istituto su proposta del Collegio docenti e un membro supplente
- due studenti eletti dal Comitato studentesco e due membri supplenti
- un genitore, eletto dal Comitato Genitori e un membro supplente

L'organo delibera se in composizione perfetta (deliberazioni valide se sono presenti tutti i membri).

Qualora faccia parte dell'O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore, questi è sostituito da un membro supplente

L'OG interviene sulle sanzioni disciplinari e sui conflitti in merito all'applicazione del presente Regolamento , su richiesta degli studenti o di chiunque ne abbia interesse.

In caso di ricorso o di conflitto l'OG convoca preliminarmente le parti in causa per permettere loro di esporre il proprio punto di vista, qualora lo ritenga opportuno.

Le decisioni all'interno dell'OG vengono prese a maggioranza e non è ammessa l'astensione.

Lo scopo primario dell'OG è quello di arrivare ad una mediazione soddisfacente per le parti in causa; nel caso ciò non sia possibile, l'OG elabora una risoluzione a cui le parti si devono attenere. La decisione viene verbalizzata e pubblicizzata mediante l'affissione in un apposito spazio. L'OG, che resta in carica due anni, si riunisce obbligatoriamente almeno una volta all'anno per procedere all'attività di valutazione del funzionamento del Regolamento.

L'organo di garanzia decide - su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse - anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Art.20 Responsabilità civile

1. In applicazione del disposto di cui all'art. 4 dello Statuto degli Studenti viene richiamato il principio generale della riparazione del danno.
2. Gli studenti sono pertanto civilmente responsabili dei danni da loro cagionati in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 2043 e seguenti del Codice civile alle quali si fa rinvio integralmente.
3. Nel caso di mancata individuazione del responsabile diretto dei danni sono comunque richiamati oralmente e tenuti al risarcimento i gruppi di studenti al cui interno sia certamente compreso l'autore, nel caso non abbiano provveduto ad una tempestiva segnalazione.
4. Gli studenti sono direttamente responsabili di tutti i loro beni personali. In caso di omessa custodia o di smarrimento degli stessi, l'Istituto non ne risponde, pur impegnandosi a sorvegliare i locali dove lo studente deve depositare gli indumenti per svolgere la normale attività didattica.

Art. 21 Responsabilità penale

Nel caso in cui uno studente compia un atto che integri gli estremi di un reato, ferma restando l'applicazione della normativa vigente in ordine all'obbligo di denuncia, l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica è disposto ai sensi DPR 235/2007

Art. 22 Disposizioni finali

1. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
2. Copia del presente regolamento, unitamente a copia dello Statuto degli Studenti, dovrà essere consegnata a tutti gli allievi.